

# Prescrizione decennale per gli ex specializzandi

**L**a lunga marcia degli specializzandi 1983-1991 segna un altro traguardo analogo a quelli già raggiunti nei mesi scorsi (v. Il Sole 24 Ore Sanità n. 21/2011). La **Corte di cassazione con sentenza 17350/2011**, depositata il 18 agosto, ha riconosciuto a 800 professionisti di tutta Italia, che hanno frequentato le scuole di specialità in quegli anni il diritto al pagamento degli anni di borse di studio per quegli anni. La somma che dovranno ricevere dallo Stato ammonta a oltre 100mila euro ciascuno (ma a quantificarla dovrà essere la Corte d'appello). Cifra che va moltiplicata per gli 800 ricorrenti. La sentenza stabilisce che il diritto di questi medici non è ancora prescritto, per cui potranno richiedere quanto stabilito dai giudici alla presidenza del Consiglio, ai ministeri della Salute e dell'Università. La somma comprende la remunerazione del corso e la rivalutazione degli interessi maturati.

Il motivo dei ricorsi è legato a un ritardo attuati-

vo: l'Italia ha recepito le norme varate nel 1976 dalla Comunità europea, applicandole dal 1999 e solo per coloro che avevano frequentato le scuole di specialità dal 1992 in poi, escludendo completamente gli specializzandi degli anni precedenti. Con anni di ritardo si è giunti alla decisione interpretativa delineata dalle direttive comunitarie in materia. Secondo i supremi giudici, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/Cee, in favore dei medici specializzandi dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 «si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370 del 1999». Cioè ai medici ricorrenti spetta oltre al rimborso delle borse di studio, il risarcimento per il danno subito per la tardiva applicazione delle regole Ue.

**L.Va.**